



Commissione
europea

SETTE COSE CHE LE IMPRESE DELL'UE A 27 DEVONO SAPERE Per prepararsi alla Brexit



Luglio 2018

Il Regno Unito lascerà l'Unione europea (UE) venerdì 29 marzo 2019 a mezzanotte, esattamente due anni dopo aver notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere.

A partire dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà un paese terzo. Le imprese dell'UE che non hanno ancora iniziato a prepararsi al suo recesso dovrebbero farlo senza indugio.




1. PREPARARSI AL 30 MARZO 2019

- Se l'accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, le conseguenze giuridiche della Brexit saranno effettive in gran parte dal **1° gennaio 2021**, ossia dopo un periodo transitorio di 21 mesi i cui termini sono indicati nel progetto di accordo di recesso.
- In assenza di accordo di recesso non vi sarà alcun periodo transitorio e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il **30 marzo 2019**.

I negoziati tra l'UE e il Regno Unito sul contenuto dell'accordo di recesso sono ancora in corso; una volta conclusi, l'accordo dovrà essere ratificato. Sarà possibile avviare i negoziati sulle relazioni future tra l'Unione europea e il Regno Unito solo dopo l'uscita di questo dall'UE.

Inoltre, anche se l'accordo di recesso sarà ratificato e se nel corso del periodo transitorio sarà concluso un accordo sulle relazioni future, il rapporto del Regno Unito con l'UE non sarà quello di uno Stato membro.

Per evitare perturbazioni le imprese coinvolte devono quindi prepararsi, prendere le decisioni del caso e completare tutte le procedure amministrative necessarie prima del 30 marzo 2019.



2. RESPONSABILITÀ NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Il diritto dell'UE attribuisce alle imprese responsabilità diverse a seconda della posizione che occupano nella catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori all'ingrosso, ecc.). Ad esempio, se dopo la Brexit le imprese dell'UE a 27 che acquistano merci dal Regno Unito saranno considerate importatrici ai fini della normativa dell'Unione in materia di prodotti, il diritto dell'UE imporrà loro una nuova serie di obblighi giuridici. Se ricevete prodotti dal Regno Unito, dovrete valutare fin da ora le vostre responsabilità ai sensi del diritto dell'UE.



3. CERTIFICATI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Se la vostra attività dipende da certificati, licenze o autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organi con sede nel Regno Unito – o detenuti da una persona stabilita nel Regno Unito – questi potrebbero non essere più validi nell'UE dopo la Brexit. Potrebbe essere necessario trasferirli o richiederne di nuovi a un organo o a un'autorità dell'UE a 27. Ciò vale in particolare per i certificati, le licenze e le autorizzazioni emessi per merci (ad esempio nel settore automobilistico o dei dispositivi medici) e servizi (ad esempio nel settore finanziario, dei trasporti o delle trasmissioni radiotelevisive). Dovreste adottare al più presto tutte le misure necessarie per trasferire all'UE a 27 i certificati, le licenze o le autorizzazioni emessi nel Regno Unito, o per ottenerne di nuovi.



4. DOGANE, IVA E ACCISE

In termini di dogane e imposte indirette, c'è una grande differenza fra trasferire merci all'interno dell'UE e da/verso un paese terzo. Dopo la Brexit, commerciare con il Regno Unito diventerà più complesso dal punto di vista delle procedure doganali e dell'IVA. Se intrattenete scambi commerciali con aziende del Regno Unito, vi dovrete familiarizzare con le procedure e le norme dell'UE che si applicheranno dopo la Brexit, soprattutto se la vostra esperienza nel commercio con paesi terzi è limitata o inesistente.



5. NORME DI ORIGINE

Per le esportazioni di merci verso i paesi terzi con cui l'UE ha concluso un accordo di libero scambio, gli esportatori possono beneficiare di tariffe preferenziali a condizione che i prodotti abbiano abbastanza "contenuto UE" secondo i parametri delle norme di origine. Dopo la Brexit, l'apporto del Regno Unito al prodotto finito non potrà più essere considerato contenuto UE. Ai fini del calcolo dell'origine preferenziale dell'UE delle merci che trattate, dovrete quindi esaminare le vostre catene di approvvigionamento e iniziare a considerare "non originario" l'apporto del Regno Unito.



6. DIVIETI E RESTRIZIONI PER L'IMPORTAZIONE/ ESPORTAZIONE DELLE MERCI

Per tutelare la salute, la sicurezza e l'ambiente, le norme dell'UE limitano l'importazione da paesi terzi e l'esportazione verso gli stessi di determinate merci, tra cui animali vivi e prodotti di origine animale, oltre a taluni vegetali e prodotti vegetali quali gli imballaggi in legno. L'importazione e l'esportazione di determinati prodotti richiedono autorizzazioni o notifiche specifiche, come nel caso dei materiali radioattivi, dei rifiuti e di alcune sostanze chimiche. Dopo la Brexit, le merci dirette a o provenienti dal Regno Unito saranno soggette a queste norme dell'UE. Dovreste adottare le misure necessarie per garantire la conformità con i divieti e le restrizioni imposti dall'Unione in materia di importazioni ed esportazioni.



7. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI

Oggi i dati personali possono circolare liberamente tra gli Stati membri dell'UE. Il trasferimento di dati personali dall'UE al Regno Unito sarà possibile anche dopo la Brexit, ma sarà soggetto a specifiche condizioni stabilite dal diritto dell'Unione. Le aziende che trasmettono dati personali al Regno Unito dovrebbero essere consapevoli che questo diventerà un "trasferimento" di dati personali a un paese terzo. Se il livello di protezione dei dati personali nel Regno Unito è sostanzialmente equivalente a quello dell'Unione, e se sono soddisfatte determinate condizioni, la Commissione potrà adottare una decisione di adeguatezza che consentirà il trasferimento di dati personali al Regno Unito senza restrizioni. Le aziende dovrebbero però stabilire se, in assenza di tale decisione, saranno necessarie misure specifiche per poter continuare a trasferire i dati personali.



CONSULTATE GLI AVVISI SUI PREPARATIVI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Brexit potrebbe avere molte altre implicazioni per le imprese dell'UE a 27: basti pensare alle norme per le aziende registrate esclusivamente nel Regno Unito ma che operano nell'UE a 27, alla conformità dei prodotti immessi nel mercato dell'UE, alla scelta dei revisori contabili, all'assegnazione della competenza giurisdizionale nei contratti e al riconoscimento delle qualifiche professionali. Consultate gli [avvisi sui preparativi](#)¹ della Commissione europea e chiedete consulenza se ritenete che uno o più di questi cambiamenti possano interessare la vostra impresa.



DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI E CHI PUÒ AIUTARMI?

- Sul sito web della Commissione europea sono disponibili oltre 60 [avvisi sui preparativi](#)² relativi a un'ampia gamma di settori economici. Sono pensati per aiutare tutti gli operatori di mercato a prepararsi.
- Consultate i siti web dei [servizi e delle agenzie](#)³ della Commissione europea che operano nel vostro settore.
- Per maggiori informazioni e assistenza, rivolgetevi alle vostre autorità nazionali, alla Camera di commercio e industria locale o alle associazioni di categoria.

Questo documento è pubblicato a scopo puramente informativo e non deve essere inteso come testo legale. I suoi contenuti non pregiudicano i negoziati sull'accordo di recesso e le discussioni sulle relazioni future tra UE e Regno Unito.

¹ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it

² https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it

³ https://ec.europa.eu/info/departments_it



■ Ufficio delle pubblicazioni

© Unione europea, 2018

Riutilizzo autorizzato.

La politica della Commissione europea in materia di riutilizzo si basa sulla decisione 2011/833/UE (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

ISBN 978-92-79-89088-8

DOI 10.2792/748050

KA-01-18-712-IT-N